



Comune
di Bologna



ASP CITTÀ DI BOLOGNA
Azienda pubblica di servizi alla persona

bologna
cares!
SAI METROPOLITANO



SAI

Sistema Accoglienza Integrazione Area Metropolitana di Bologna

Approfondimenti normativi

Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”

(C.d. Decreto “Caivano”)

Analisi del Capo II e dell’art. 12 del Capo III





ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Direzione Servizi alla Persona
Servizio Protezioni Internazionali
Via del Pratello 53, Bologna
email: protezioni.internazionali@aspbologna.it

Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”
(C.d. Decreto “Caivano”)
Analisi del Capo II e dell’art. 12 del Capo III

Capo II
Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile
(artt. 3-9)

Art. 3. Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città.

Tale norma, modificando la disciplina in materia di misure di prevenzione, ricomprende i minorenni (ultraquattordicenni) tra i soggetti destinatari del c.d. D.A.Spo. urbano e di altre misure di prevenzione, ne amplia i presupposti applicativi e aggrava le sanzioni in caso di violazione. In particolare:

- **Estensione dell’applicabilità dell’ordine di allontanamento e del c.d. “D.A.Spo. Urbano” ai minorenni ultraquattordicenni** (art. 3, c.1, lett. a, D. “Caivano” – artt. 9, 10 D.L. 14/2017).

Il c.d. D.A.Spo. urbano è una misura di prevenzione personale atipica, introdotta dal D.L. 14/2017 (c.d. Decreto Minniti) che consiste, in estrema sintesi, in un divieto di avvicinamento a determinate aree/luoghi della città adottato dal Questore qualora sussista la pericolosità sociale del destinatario, divieto che è preceduto, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste, dall’irrogazione di una sanzione amministrativa con contestuale ordine di allontanamento da parte del Sindaco.



L'attuale art.10 c. 4 del D.L. 14/2017, per come modificato dall'art. 3 del Decreto "Caivano", prevede ora che le suddette misure (ordine di allontanamento e c.d. D.A.Spo. urbano) possano essere applicate anche nei confronti di minori ultraquattordicenni; in tal caso, il provvedimento deve essere notificato all'esercente la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale Unico per le persone, i minorenni e le famiglie competente¹.

- **Estensione dell'applicabilità del divieto di accesso ai locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici servizi a persone denunciate o condannate per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, ampliamento dei presupposti per l'applicazione delle misure accessorie da parte del Questore, inasprimento delle pene in caso di violazione** (art. 3, c.1, lett. b, D. "Caivano" – art. 13 D.L. 14/2017).

Il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze di locali pubblici e pubblici servizi prevista dall'art. 13 del D.L. 14/2017 è una misura di prevenzione adottabile dal Questore per ragioni di sicurezza. La platea di destinatari era limitata, secondo la formulazione vigente dal D.L. 130/2020, alle persone (adulte o minori ultraquattordicenni) che negli ultimi 3 anni risultano denunciate o condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato ex art. 73 D.p.r. 309/90 nelle ipotesi di **vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope** poste in essere all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico o di pubblico esercizio ex art. 5 l. 287/91 ex art. 13 dl 14/17.

L'art. 3 del Decreto "Caivano", modificando l'art. 13 del D.L. 14/2017, prevede ora l'applicabilità del divieto in parola anche alle persone (comunque ultraquattordicenni) negli ultimi tre anni denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, oltretutto per le ipotesi di vendita e cessione, anche per le ulteriori condotte punite dall'art. 73 D.p.r. 309/90, ivi **compresa l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio** all'interno o nelle immediate adiacenze di scuole o di uno degli altri luoghi suindicati.

Inoltre, si prevede che nei confronti dei destinatari del divieto il Questore possa altresì disporre, qualora ricorrano **"specifiche ragioni di pericolosità"** e per la durata massima di 2 anni, una o più delle misure accessorie previste dall'art. 13, co. 3 stesso Decreto (obbligo di presentazione alle FF.OO., divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, obbligo di rincasare a una determinata ora, ecc.), la cui applicazione era in precedenza limitata ai soli condannati in via definitiva.

Infine, viene **inasprito il trattamento sanzionatorio** per il reato di violazione del divieto e/o delle eventuali misure accessorie (reclusione aumentata nel minimo da 6 mesi a 1 anno e nel massimo da 2 a 3 anni e la multa, precedentemente prevista tra 8.000 e 20.000 mila euro, è aumentata tra 10.000 a 24.000 euro).

¹ Nelle more di completa attuazione della Riforma Cartabia, l'Autorità competente è il Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.



- **Ampliamento del novero dei presupposti per l'applicazione del divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (c.d. D.A.Spo. Willy), inasprimento delle prescrizioni e delle pene in caso di violazione della misura (art. 3, c.1, lett. c, D. "Caivano" – art. 13-bis D.L. 14/2017).**

Il divieto di accedere a esercizi pubblici e/o locali di pubblico trattenimento, nonché di stazionare nelle immediate adiacenze degli stessi, è misura di prevenzione atipica applicabile dal Questore nei confronti di persone (anche minori ultraquattordicenni) denunciati negli ultimi 3 anni ovvero condannati con sentenza anche non definitiva per determinati reati, tipizzati dall'art. 13-bis del D.L. 14/2017. Il divieto (c.d. D.A.Spo. Willy) può riguardare sia esercizi o locali specificatamente individuati oppure, al ricorrere di ulteriori condizioni, nell'intero territorio provinciale.

In merito, il Decreto Caivano interviene sotto più aspetti:

- Ampliamento dei presupposti per l'applicazione del c.d. D.A.Spo. Willy:
Ampliamento del novero dei reati-presupposto della misura che sarà ora applicabile anche nei confronti di persone denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, per i reati di porto di armi o oggetti atti ad offendere ex art. 4 L. 110/1975, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale ex art. 336 c.p. e resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.
Il divieto di accesso, con riguardo ai locali dell'intera provincia disposto ai sensi del c. 1-bis dell'art. 13 bis D.L 14/2017, può trovare applicazione, oltre che nei confronti di chi, per uno dei predetti reati, è stato posto in stato di arresto o fermo convalidato dall'A.G. oppure condannato con sentenza non definitiva, anche ai soggetti sottoposti alle misure cautelari degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere.
- Inasprimento misura:
La durata del divieto di avvicinamento viene innalzata nel minimo da 6 mesi a 1 anno e nel massimo da 2 a 3 anni.
Per le prescrizioni accessorie (obbligo di presentazione nell'ufficio o comando di polizia), eventualmente applicabili dal Questore contestualmente all'adozione della misura, si prevede che le stesse possano avere una durata massima di 2 anni (mentre nella versione precedente non era prevista una durata massima).
- Inasprimento del trattamento sanzionatorio per il reato di violazione del D.A.Spo. Willy:
La violazione del divieto e delle eventuali prescrizioni accessorie è ora punibile con la pena edittale della reclusione da 1 a 3 anni e con una multa tra 10mila e 24mila euro (in luogo della precedente cornice edittale da 6 mesi a un anno di reclusione e di 8mila a 20mila di multa).

- **Modifiche in tema di c.d. Foglio di via obbligatorio: riformulazione del testo ed estensione della durata massima (art. 3, c. 2 D. "Caivano" – artt. 2, 76 D.Lgs. 159/2011).**



Con riguardo al c.d. Foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione irrogabile dal Questore ai soggetti socialmente pericolosi ai sensi dell'art. 1 c.d. Codice Antimafia e che consiste nell'ordine di allontanamento dal territorio del Comune e nel divieto di farvi rientro per un tempo determinato, il Decreto Caivano interviene, da un lato, aumentando da 3 a 4 anni la durata massima del divieto di reingresso e, dall'altro lato, introducendo un termine di durata minimo dello stesso divieto, pari a 6 mesi.

Inoltre, viene espressamente previsto che il foglio di via dal Comune non possa essere adottato, oltreché per chi in quel Comune risiede, anche per chi lì ha la dimora abituale, così recependo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale aderente all'art. 8 CEDU.

Inoltre, per il reato di violazione del foglio di via, prima punito con la reclusione fino a 6 mesi, è ora prevista la pena della reclusione da 6 a 18 mesi unitamente a quella della multa fino a 10.000 euro.

Art. 4. Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti: inasprimento delle pene (art. 4 Decreto Caivano - artt. 4, L. 110/1975, 699 c.p., 73, co. 5, T.U. Stupefacenti).

- Il trattamento sanzionatorio per le contravvenzioni di porto d'arma impropria ed oggetti atti ad offendere previsti dall'art. 4, L. 110/1975 viene inasprito, prevedendo da 1 a 3 anni di arresto per la fattispecie della prevista dal comma quarto, da 2 a 4 anni per l'ipotesi di cui al comma quarto, e da 1 a 3 anni per la fattispecie di cui al quinto comma.
- La pena per il reato di porto abusivo d'armi ex art. 699 c.p. è innalzata fino a 4 anni di arresto.
- **Il trattamento sanzionatorio per l'ipotesi di lieve entità** del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti ex art. 73, c.5 D.p.r. 309/90 (T.U. Stupefacenti), viene aumentata nel massimo sino a 5 anni di reclusione. Ne consegue, l'applicabilità anche ai fatti di lieve entità, tra cui, ad esempio, i casi di detenzione a fini non personali di modico quantitativo di sostanza, di tutti quegli istituti processuali prima esclusi (come, ad esempio, l'applicabilità della misura cautelare della custodia cautelare in carcere).

Art. 5. Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile.

- **Estensione dell'applicabilità della misura di prevenzione dell'avviso orale disciplinato dall'art. 3, D.Lgs. 159/2011 anche ai minori ultraquattordicenni, estensione delle prescrizioni già previste per gli adulti destinatari di avviso orale e introduzione del divieto di usare dispositivi informatici e telematici, oltreché i telefoni cellulari, per chi abbia riportato condanne penali anche non definitive. (art. 5, co. 1, Decreto Caivano - art. 3 D.Lgs. 159/2011).**



L'applicabilità dell'avviso orale è estesa anche ai minori che abbiano compiuto quattordici anni d'età, mediante la previsione del nuovo co. 3-bis dell'art. 3, Codice Antimafia.

Ai fini dell'applicazione dell'avviso orale al minore ultraquattordicenne, la nuova disposizione prevede che il Questore convochi il minore dimorante nel territorio di competenza, unitamente ad almeno un genitore o all'esercente responsabilità genitoriale, per avvisarlo del fatto che esistono indizi a suo carico in quanto persona socialmente pericolosa ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 159/2011² e invitarlo ad assumere un comportamento conforme alla legge.

La novella prevede altresì che gli effetti dell'avviso orale decadano automaticamente al compimento della maggiore età, fermo restando che il destinatario durante la minore età può chiederne in qualsiasi momento la revoca al Questore e che la stessa è da intendersi implicitamente disposta qualora il Questore non provveda nei 60 giorni successivi alla proposizione dell'istanza (e ferme restando altresì, naturalmente, la possibilità di impugnazione mediante ricorso gerarchico al Prefetto o alla Autorità giudiziaria amministrativa nei rispettivi termini di legge di 30 e 60 giorni).

Si prevede altresì mediante l'introduzione del nuovo co. 6 bis dell'art. 3 Codice Antimafia che in caso di condanna, anche non definitiva, per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio oppure inerenti le armi e gli stupefacenti, il Questore, contestualmente all'avviso orale, possa proporre all'autorità giudiziaria l'applicazione del **divieto di usare piattaforme o servizi informatici e telematici (social network, e-mail, ecc.) specificatamente indicati, nonché il divieto di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per la comunicazione dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.**

Tali divieti possono avere una durata massima di 2 anni e sono applicabili, oltreché agli adulti, anche ai minori ultraquattordicenni condannati anche in via non definitiva per uno dei predetti reati.

Si prevede che la proposta di applicazione di divieti da parte del Questore debba essere notificata al destinatario, al quale è data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto, il quale deve decidere con decreto motivato entro 30 giorni dalla ricezione della proposta del Questore. Si prevede che, in caso di applicazione del divieto, il giudice debba individuare modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro e studio del destinatario del provvedimento.

La novella, tuttavia, omette di individuare il termine entro il quale il destinatario può esercitare la facoltà di presentare memorie all'autorità giudiziaria e, soprattutto, omette di esplicitare quale sia il giudice competente a decidere sulla proposta di applicazione dei divieti con riguardo ai minori ultraquattordicenni.

² Abituale dedizione a traffici delittuosi; tenore di vita possibile grazie ai proventi di attività delittuose; commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica



Si prevede che la decisione dell'autorità giudiziaria è ricorribile per cassazione e che la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento applicativo del divieto.

La violazione, anche da parte del minore ultraquattordicenne, del provvedimento giudiziario applicativo dei suddetti divieti è punita, ai sensi del modificato art. 76 co. 2 Codice Antimafia, con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.549 euro a 5.164 euro. Nell'ipotesi di condanna per tale reato è altresì prevista la confisca degli strumenti, apparati, mezzi e programmi oggetto del divieto violato.

In caso di rigetto della proposta di applicazione dei divieti del Questore da parte dell'A.G., ovvero nel caso di accoglimento del ricorso in Cassazione avverso provvedimento applicativo dei divieti dell'A.G., l'avviso orale rimane comunque valido ed efficace.

Inoltre, la novella prevede la possibilità per il Questore di applicare, contestualmente all'avviso orale, i divieti già previsto per gli adulti dall'art. 3 co. 4 Codice Antimafia, anche ai minori ultraquattordicenni che siano stati condannati con sentenza già passata in giudicato³. Pertanto, la violazione anche di tali divieti da parte del destinatario minorenni sarà penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 76 Codice Antimafia.

- **Introduzione di nuove ipotesi di ammonimento *ad hoc* per i minori ultraquattordicenni e i minori tra i dodici e i quattordici anni costruite sulla falsa riga dell'ammonimento per atti persecutori ex art. 8 D.L. 11/2009 (Art. 5, co. 2-7, Decreto Caivano).**

Si introduce una nuova ipotesi di ammonimento *ad hoc* per i minori ultraquattordicenni che abbiano commesso, ai danni di altri minori d'età, taluno dei reati di percosse (art. 581 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.), applicabile fino a quando non è presentata querela o denuncia da parte della persona offesa minorenni.

Si prevede altresì un'inedita e ulteriore ipotesi di ammonimento per i minori di età compresa tra i dodici e i quattordici anni d'età (in quanto tali, come noto, soggetti non imputabili) nei casi in cui abbiano commesso un delitto astrattamente punibile con la reclusione nel massimo non inferiore a cinque anni.

Ad entrambe le suddette ipotesi, la novella estende espressamente la procedura di ammonimento già prevista per il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) dall'art. 8 co. 1 e 2 del D.L. 11/2009, a mente del quale, previa richiesta al Questore di ammonimento dell'autore del reato di *stalking* da parte della persona offesa che non ha ancora

³ Si tratta del divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Al riguardo, si evidenzia che la Corte Costituzionale con sentenza 20dic.22-12 genn.23, n.2 (in GU 1°ss 18/01/23, n.3) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, c.4 D.Lgs 159/2011 nella parte in cui prevede la possibilità per il questore, mediante la procedura di avviso orale, di vietare l'utilizzo o il possesso del cellulare.



presentato querela, il Questore, ove ritenga fondata l'istanza, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

Si specifica che, ai fini dell'applicazione di entrambe le nuove ipotesi di ammonimento, il minore è convocato dal Questore unitamente ad almeno un genitore o altra persona esercente la responsabilità genitoriale, e che gli effetti derivanti dall'ammonimento vengono a meno al compimento della maggiore età.

Non è tuttavia chiaro quali siano i suddetti effetti posto che il Decreto Caivano si limita a richiamare testualmente le disposizioni previste dall'art. 8 D.L. 11/2019 soltanto per quel che concerne presupposti e procedimento applicativo dell'ammonimento, ma non anche per gli effetti di cui ai commi 3 e 4 stesso articolo, con la conseguenza che gli effetti ivi previsti non potranno ritenersi applicabili alle ipotesi di ammonimento per minorenni.

- **Previsione di sanzioni pecuniarie a carico di coloro che erano tenuti alla sorveglianza del minore o all'adempimento degli obblighi educativi (Art. 5, co. 8-9, Decreto Caivano).**

Si prevede l'irrogazione da parte del Prefetto di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro nei confronti di colui sul quale gravano gli obblighi educativi e di sorveglianza sul minore (genitore, persona esercente la responsabilità genitoriale, ma non solo...), salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto commesso dal minore.

Non è dato comprendere se tale sanzione è limitata ai casi in cui il minore sia stato destinatario di una delle nuove ipotesi ammonimento o anche nel caso di avviso orale.

Art. 6. Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori.

- **Si apportano modifiche al processo penale minorile che comportano l'ampliamento delle ipotesi di applicazione delle misure precautelari, della misura della custodia cautelare in carcere, nonché l'allungamento dei termini di fase (Art. 6, Decreto Caivano, artt. 18-bis, 19, 20).**

- Si prevede che la **misura precautelare dell'accompagnamento del minorenne a seguito di flagranza** ex art. 18-bis D.p.r. n. 448/1988, prima circoscritta alle ipotesi di flagranza di un delitto non colposo per il quale è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è oggi estesa, a seguito delle modifiche operate dalla novella, a tutti i delitti non colposi puniti con la pena della **reclusione non inferiore nel massimo a tre anni**, nonché ai **reati di furto semplice** ex art. 624 c.p., **lesioni personali** ex art. 582 c.p., **danneggiamento aggravato** ex art. 635 co. 2 c.p., **porto d'armi** ex art. 699 c.p. e **porto di arma impropria ed oggetti atti ad offendere** ex art. 4 L. 110/75.



- Si ampliano le condizioni di applicabilità delle misure precautelari **dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto**, prevedendo che entrambe possano trovare applicazione con riguardo ai delitti non colposi puniti con la **pena edittale massima non inferiore a sei anni di reclusione**.
- Modificando l'art. 19 co. 4 D.p.r. n. 4488/1988, si estende l'applicabilità delle **misure cautelari personali diverse dalla custodia cautelare in carcere** a tutti i delitti non colposi per i quali la legge prevede la **pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni** (mentre prima della soglia di applicabilità era di cinque anni nel massimo edittale).
- Si estende il novero dei reati per i quali è possibile **applicare la misura della custodia cautelare in carcere al minorenni** ex art. 23 D.p.r. 448/1988 ed eseguire le misure precautelari **dell'arresto in flagranza del minorenni** e del **fermo di indiziato minorenni** di delitto: si abbassa da nove a sei anni la pena edittale nel massimo che legittima l'applicazione di tali misure, le quali potranno essere disposte per tutti i delitti non colposi, consumati o tentati, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Inoltre, si prevede che, anche al di fuori di tali ipotesi, la custodia cautelare, l'arresto e il fermo potranno trovare applicazione anche quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di furto aggravato, furto in abitazione, delitti concernenti armi da guerra e clandestine, resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e delitti in materia di stupefacenti ex art.73 D.p.r. 309/90.
- Si prevede l'**allungamento dei termini di durata massima e di fase** delle misure cautelari per i minorenni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 23, co. 3 D.r. 448/1988 e 303 c.p.p. (prima della novella i termini di durata di fase previsti per gli adulti dall'art. 303 c.p.p. erano ridotti della metà per i minori di diciotto anni e di due terzi per gli infrasedicenni, mentre ora per i primi gli stessi termini sono ridotti di un terzo, mentre per i secondi della metà).

Art. 7. Misure anticipate relative ai minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale.

Tale disposizione si prefigge di tutelare persone minorenni coinvolte in fenomeni associativi. In particolare, si prevede che qualora nel corso delle indagini preliminari per determinati delitti associativi (associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis c.p. e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 74 D.p.r. 309/90) emerga una situazione di pregiudizio per un minorenni, il Pubblico Ministero procedente ne informi il Procuratore presso il Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie affinché adotti le iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 C.c. (tra cui, a titolo esemplificativo, chiedere al Tribunale unico la decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'allontanamento dalla residenza familiare, ecc.).

Art. 8. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore.



- **Reintroduzione del pericolo di fuga tra le esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della custodia cautelare in carcere (Art. 23, co. 2, lett. a-bis D.p.r. 448/88)**

Si ampliano le **condizioni di applicabilità della custodia cautelare in carcere**, ripristinando una disposizione già dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 359/2000 che legittima l'applicazione della misura custodiale qualora sussista l'**esigenza cautelare del pericolo di fuga** e che testualmente prevede che la carcerazione cautelare possa essere disposta qualora il minore "si sia dato alla fuga o qualora sussista il pericolo concreto e attuale che si dia alla fuga".

- **Introduzione di nuova ipotesi di definizione anticipata del procedimento in caso di adesione del minore ad un programma rieducativo con svolgimento di lavori di pubblica utilità (Art. 27-bis, D.p.r. 448/88).**

Al nuovo art. 27-bis D.p.r. 448/88, rubricato "*Percorso di rieducazione del minore*", si introduce una nuova ipotesi di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che l'indagato minore si sottoponga, e correttamente esegua, un programma rieducativo che contempla anche lo svolgimento di lavori socialmente utili o attività di volontariato.

Trattasi di nuova **causa di estinzione del reato** costruito sulla falsa riga dell'istituto della **messaggio alla prova** per gli adulti ex art. 168-bis ss c.p., anche per quanto concerne la relativa disciplina processuale ex art. 464-bis e ss c.p.p., in quanto l'ammissione del minore, previa valutazione del programma rieducativo, al percorso di reinserimento e rieducazione comporta la sospensione del procedimento, destinato poi a concludersi, in caso di **esito positivo del programma rieducativo**, con una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.

Ai sensi del neointrodotta art. 27-bis, il nuovo istituto può trovare applicazione con riguardo ai **minori autori di reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni** o una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.

Sul piano procedurale, il PM precedente notifica al minore e al genitore/esercente responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento a condizione che il minore acceda a un **percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo** che contempli lo svolgimento di **lavori socialmente utili**, attività di volontariato con enti no profit ovvero altre attività a beneficio della comunità di appartenenza per un periodo compreso tra uno e sei mesi (c.d. percorso rieducativo del minore). Tale programma rieducativo è redatto in collaborazione con i Servizi Minorili dell'amministrazione della giustizia e deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica dell'istanza del P.M., il quale lo trasmette entro i successivi 10 giorni al Giudice affinché fissi l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso rieducativo.

Alla prima udienza, il Giudice, sentiti il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, ammette il minore al percorso rieducativo con ordinanza, nella quale si stabilisce la



durata del percorso rieducativo, disponendo la sospensione del procedimento per un massimo di 6 mesi, periodo entro il quale dovrà essere svolto l'intero percorso rieducativo, il cui esito verrà valutato in apposita udienza di verifica.

In caso di esito positivo del programma rieducativo, il Giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando il reato estinto.

In caso di valutazione con esito negativo dell'adesione al programma da parte del minore, il Giudice restituisce gli atti al Pubblico Ministero per la prosecuzione del procedimento.

Inoltre, l'esito negativo del percorso rieducativo, così come il rifiuto del minore di aderirvi o l'ingiustificata interruzione dello stesso, precludono la successiva adesione alla messa alla prova ex artt. 28, 29 D.p.r. 448/88.

Tale preclusione desta non poche perplessità in quanto all'evidenza in contrasto con i principi che informano il processo penale minorile.

Art. 9. Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni.

- **Introduzione di nuove ipotesi di trasferimento dall'istituto penitenziario minorile al carcere per adulti nei casi di condotte devianti. (Art. 10, co. 3-bis D.L. 121/2018).**

Si prevede, mediante l'introduzione del nuovo art. 10, co. 3-bis D.L. 121/2018, il trasferimento **presso istituto per adulti del detenuto che ha compiuto ventuno anni di età** e in regime di espiazione pena per reati commessi durante la minore età qualora lo stesso abbia tenuto in carcere almeno uno dei comportamenti "devianti" espressamente previsti (e cioè, (a) comportamenti che compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine dell'istituto penitenziario, (b) che impedisce con violenza o minaccia le attività degli altri detenuti o (c) che nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto sugli altri).

Il trasferimento può essere disposto anche nei confronti del **detenuto che abbia compiuto i diciotto anni d'età** qualora abbia posto in essere cumulativamente tutte le condotte devianti suindicate. Il trasferimento è richiesto dal direttore dell'istituto penitenziario al magistrato di sorveglianza per i minorenni il quale, qualora ritenga sussistenti le condizioni sopra descritte, **può negare il nulla osta al trasferimento solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto interessato.**

Capo III

Disposizioni in materia di offerta educativa

Art. 12. Disposizione per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico.



- **Previsione del reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori ex art. 570-ter c.p.**

Viene introdotta la fattispecie penale dell'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, di cui al nuovo art. 570-ter del codice penale. Tale norma al primo comma punisce con la reclusione sino a due anni **la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, nonostante sia stata ammonita dal Sindaco circa l'obbligo di adempimento (art. 114 D.Lgs. 297/1994), non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore** o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione.

Il secondo comma punisce invece, con la reclusione sino ad un anno, la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, nonostante sia stata ammonita dal Sindaco circa l'obbligo di adempimento (art. 114, secondo periodo, D.Lgs. 297/1994) per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione.

Per comprendere la portata applicativa della nuova ipotesi delittuosa, si evidenzia che:

- I responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico sono definiti, dall'art. 113 del D.Lgs. 297/1994, nonché dall'art. 5 del D.Lgs 76/2005, quali **i genitori o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci**. La formulazione sembra quindi ricomprendere l'esercente la responsabilità genitoriale, ovvero il o i genitori o, in mancanza, il tutore (art. 343 e ss. c.c.). Appare altresì indubbio che responsabile dell'adempimento dell'obbligo sia anche l'affidatario del minore, stante l'esplicita previsione di cui all'art. 5 della L. 184/1983: *"In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie."*

- **L'ammonimento del Sindaco di cui all'art. 114 del D.Lgs 297/1994** è un istituto previsto al fine di porre rimedio al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico tramite l'avvertimento a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale affinché ottemperino al disposto normativo. Titolare di tale potere di ammonimento è esclusivamente il Sindaco, mentre il **dovere di vigilanza** sul rispetto sull'adempimento dell'obbligo scolastico degli studenti ricade su: a) *"il Sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al già menzionato obbligo di istruzione"*; b) *"dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e, parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione"*. (Art. 2, comma 1, D.Lgs. 76/2005)

Da evidenziare che, in caso di persistenza delle assenze, gli stessi Dirigenti scolastici provvedono ad informare le autorità comunali per l'attivazione delle procedure



specificate nel comma 4, articolo 2, del D.M. 489/2001: *“Le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell’adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell’atto di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell’obbligo”.*

In conclusione, la nuova fattispecie di reato appare ascrivibile alla categoria dei c.d. reati condizionati (la responsabilità penale sussiste solo se vi è stato un previo ammonimento da parte del Sindaco in seguito al quale l’esercente la responsabilità genitoriale non abbia ottemperato all’obbligo e che pertanto costituisce presupposto necessario del reato) e si configura qualora il responsabile dell’obbligo non possa provare di curare altrimenti l’istruzione del minore o non ne giustifichi l’assenza con motivi di salute o altri gravi impedimenti.

- **Abrogazione della contravvenzione di cui all’art. 731 c.p.**

La novella abroga la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 731 c.p. *“Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori”*, sostituita dalla nuova fattispecie delittuosa ben più afflittiva e compatibile con le vigenti norme in materia di obbligo scolastico.

- **Ipotesi di esclusione/sospensione dell’assegno di inclusione.**

Si prevede **l’esclusione dalla possibilità di percezione dell’assegno di inclusione per il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo**, nonché la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni, nei casi in cui sia comminata condanna in via definitiva del beneficiario per il delitto di cui all’art. 570ter del codice penale (inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori).

Il Coordinamento legale

Caterina De Dominicis

Giorgia Galli

Elena Privitera

Luigi Rol